ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DELLO ZUCCHERO, DELLE PIANTE VIVE E DEI PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA, DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI. ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI PER TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA. REGIME DI SCAMBI APPLICABILE A TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 30

L'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, e' modificato come segue: "A decorrere dalla data di applicazione dei Regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto:

a) per i prodotti di cui agli articoli 1 e 4, come tali o sotto forma delle merci elencate rispettivamente nell'allegato B del Regolamento comunitario n. 120/67, nell'allegato del Regolamento comunitario n. 122/67 e nell'allegato B. del Regolamento comunitario n. 359/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modificazioni, sono accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonche' premi di denaturazione nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 120/67, n. 121/67, n. 122/67, n. 123/67, n. 359/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte;

b) per i prodotti di cui all'art. 2 e all'art. 3 come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato del Regolamento comunitario n. 44/67, riprese nell'elenco unificato di cui all'allegato A del Regolamento comunitario n. 217/67 e successive modificazioni, possono essere accordate restituzioni all'esportazione o alla produzione, nonche' premi di denaturazione secondo i principi ed i criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari n. 44/67, n. 220/67 e n. 217/67 e dalle relative norme di applicazione, nonche' dalle successive modifiche ed aggiunte. Le disposizioni e le condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente, lettera a), sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro. Con decreti del Ministro per le finanze da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per la agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, sara' formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle agevolazioni previste dal primo comma, lettera b), e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonche' la misura delle agevolazioni stesse nei limiti risultanti dai provvedimenti comunitari menzionati nel

detto primo comma, lettera b). L'elenco, le disposizioni e condizioni nonche' la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura. Per i prodotti di cui al primo comma, si applica il disposto dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267".

Versione in vigore dal 21 dicembre 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-comune-dei-mercati-nei-settori-dello-zucchero-delle/art-30/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli · Art. 30

elencati nell'allegato II del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea. Regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli · Art. 30